



**Istituto Statale d'Arte con Scuola Media
Nuovo Liceo Artistico Statale**

Vincenzo Ragusa e Otama Kiyohara



REGOLAMENTO DI DISCIPLINA PER GLI STUDENTI DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA AUTONOMA

SEZIONE SUPERIORE

PREMESSA

Il fine essenziale della scuola è l'educazione del comportamento sociale e civile dei giovani e lo sviluppo della consapevolezza dei diritti e dei doveri morali e sociali che a ciascuno di essi competono, si richiede da parte di tutte le componenti scolastiche la partecipazione al raggiungimento di tali finalità nel pieno rispetto di quanto di seguito prescritto.

**REGOLAMENTO DI DISCIPLINA
PER GLI STUDENTI DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA AUTONOMA
SEZIONE SUPERIORE**

Art. 1

Diritti e doveri degli studenti

Per ciò che concerne i diritti e i doveri degli alunni si rinvia agli artt. 14 e 15 dello Statuto delle studentesse e degli studenti (DPR n. 249 del 24/6/98 e successive modificazioni), che si riportano di seguito:

Art. 14 (Diritti degli studenti)

- Il primo e fondamentale diritto degli studenti è il diritto alla formazione e all'educazione mediante lo studio, l'acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica.
- La scuola asseconda l'esercizio di questo diritto mediante l'impegno ad arricchire e a individualizzare l'offerta formativa e la ricerca del successo scolastico di tutti.
- Gli studenti hanno diritto, in coerenza con le scelte fondamentali contenute nel piano dell'offerta formativa, di formulare richieste, di sviluppare temi liberamente scelti e di realizzare iniziative autonome.
- Gli studenti hanno diritto all'informazione e alla riservatezza.
- Gli studenti hanno diritto, nei termini e nei limiti previsti dal regolamento, ad una partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola, anche per quanto riguarda le scelte proposte di loro competenza nell'ambito della programmazione didattica e nello svolgimento delle attività di studio.
- Gli studenti hanno diritto ad una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione che li conduca ad individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento.
- Gli studenti hanno diritto di esprimere, anche su loro iniziativa, la propria opinione mediante una consultazione su questioni particolarmente rilevanti per l'organizzazione della scuola.
- Le attività curriculari e le attività aggiuntive devono essere organizzate secondo tempi e modi che tengono conto dei ritmi di apprendimento e delle esigenze di vita degli studenti.
- La scuola si impegna particolarmente, anche con iniziative specifiche e mirate, per la prevenzione e il recupero della dispersione scolastica.
- Gli studenti hanno diritto ad un ambiente di studio salubre, pulito e sicuro.
- Il dirigente esamina tutti i reclami, presentati per iscritto e firmati, relativi a lesioni dei suddetti diritti e rende note le proprie decisioni e i propri interventi nel merito, informandone il Consiglio d'Istituto e l'Organo di garanzia.
- Gli studenti hanno diritto di accesso ai locali ed alle strumentazioni della scuola (laboratori, biblioteca, aule speciali) nel rispetto dei regolamenti.

Art. 15 (Doveri degli studenti)

- Gli studenti hanno il dovere di frequentare regolarmente i corsi e di assolvere assiduamente e diligentemente agli impegni di studio.
- Gli studenti hanno il dovere di tenere nei confronti dei compagni e del personale tutto della scuola lo stesso rispetto, anche formale, che essi pretendono per se stessi.
- Gli studenti hanno il dovere di tenere comportamenti corretti e coerenti con il loro ruolo.
- Gli studenti hanno il dovere di rispettare le disposizioni loro impartite.
- Gli studenti hanno il dovere di non danneggiare, di proteggere e di curare il patrimonio della scuola e gli ambienti scolastici.
- Gli studenti hanno cura di tenere informati i propri genitori circa tutto ciò che li può interessare, in particolare le comunicazioni che la scuola indirizza direttamente ed espressamente ad essi.

Art. 2

Norme di comportamento

Ai sensi dell'art. 4 dello Statuto delle studentesse e degli studenti (DPR n. 249 del 24/6/98 e successive modificazioni) si definiscono le seguenti norme comportamentali che gli studenti sono tenuti a rispettare:

- frequentare e partecipare con regolarità le lezioni;
- devono essere evitati scherzi o giochi che possono comportare pericoli per l'incolumità fisica altrui e propria;
- devono essere evitati insulti, battute e allusioni offensive;
- devono essere evitati durante le lezioni, sia durante le spiegazioni che durante le interrogazioni, comportamenti che possano arrecare disturbo sia alla classe stessa che a quelle adiacenti;
- devono essere rispettate le norme di sicurezza in tutto l'istituto ed in particolar modo nei laboratori;
- poiché lo spazio fisico occupato dagli studenti deve essere mantenuto in buone condizioni al fine di fruire dei locali nel rispetto della legalità e della convivenza civile, non si deve mangiare in classe, non si devono abbandonare immondizie di vario genere al di fuori dell'apposito contenitore o sotto il banco, non si devono deteriorare arredi, suppellettili e muri, l'arredo e le suppellettili dell'aula devono essere utilizzati in modo conforme alla loro funzione.
- durante il cambio dell'ora non è ammessa l'uscita dall'aula. Tale uscita deve essere autorizzata dall'insegnante dell'ora che sta per iniziare;
- il trasferimento tra le aule deve avvenire nel minor tempo possibile, per permettere l'utilizzo completo dell'ora di lezione;
- l'attività sportiva in palestra si deve svolgere con apposite scarpe da usare esclusivamente in palestra; pur tenendo conto che l'attività sportiva comporta movimento, azione, gioco, il comportamento deve comunque, essere improntato al rispetto di sé degli altri e delle cose degli altri. Nel caso in cui la palestra sia utilizzata da più gruppi, si devono rispettare gli spazi assegnati dal docente. Gli alunni esonerati dalla lezione di Educazione Fisica devono assistere alla lezione in palestra, salvo diversa indicazione dell'insegnante;
- è vietato fumare in tutti gli spazi collettivi (L. n. 584 dell'11/11/75);
- è vietato l'uso del cellulare durante le attività didattiche tranne su esplicita autorizzazione del docente;
- è vietato l'uso di apparecchi audio durante le ore di lezione. I docenti di laboratorio potranno autorizzare l'uso di apparecchi audio muniti di auricolare.

Art. 3

Criteri generali sulle sanzioni disciplinari

L'art. 16 dello Statuto delle studentesse e degli studenti (DPR n. 249 del 24/6/98 e successive modificazioni) definisce i seguenti criteri sulle sanzioni disciplinari:

- Le sanzioni disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica.
- La responsabilità disciplinare è personale.
- Il tipo e l'entità delle sanzioni sono determinate in relazione ai seguenti criteri:
 - a) intenzionalità del comportamento, grado di negligenza, imprudenza;
 - b) rilevanza dei doveri violati;
 - c) grado del danno o del pericolo causato;
 - d) sussistenza di circostanze attenuanti o aggravanti, con riguardo ai precedenti disciplinari entro i dodici mesi precedenti l'infrazione;
 - e) concorso di più studenti in accordo tra loro.
- Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato invitato ad esporre le proprie ragioni e ad addurre testimonianze e prove a propria discolta.
- Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto.
- In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui dignità.
- Le sanzioni sono sempre temporanee e si ispirano al principio di proporzionalità e, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno.
- Ai fini della recidiva, non è ammesso tenere conto delle sanzioni disciplinari irrogate anteriormente ai dodici mesi precedenti.
- I comportamenti che violino norme del codice penale comportano l'obbligo di denuncia all'autorità giudiziaria.

Art. 4

Comportamenti sanzionabili

Rappresentano comportamenti sanzionabili tutti i comportamenti scorretti che determinano un:

a) Mancato rispetto delle norme.

Oltre alle leggi e alle circolari ministeriali, fanno parte delle norme comportamentali quelle stabilite dal presente Regolamento, quelle dettate da circolari interne a carattere permanente o temporaneo e quelle individuate dalla programmazione educativa del Consiglio di classe.

Le norme si applicano anche ad attività che avvengono all'esterno dell'Istituto ma che hanno attinenza con la vita scolastica.

b) Mancato rispetto dei rapporti interpersonali.

Rientrano in questa categoria tutte le situazioni che coinvolgono gli studenti e tutti gli altri soggetti, a qualsiasi titolo, presenti nella scuola, o relazioni interpersonali che avvengono all'esterno della scuola che coinvolgono soggetti che in quel momento svolgono un ruolo inerente l'attività dell'Istituto.

Sono sanzionabili tutti i comportamenti che possono essere causa di danni materiali e morali per sé e per gli altri.

Rientrano tra i danni morali quelli che la vittima ritiene essere tali, soprattutto in riferimento all'insulto e all'offesa. Particolarmente riprovevoli sono considerati gli appellativi a fini di scherno, l'insulto e l'offesa, compiuti con atti verbali e non verbali, che hanno come oggetto le scelte morali o religiose dei soggetti, le diversità fisiche o culturali delle persone coinvolte, nonché le capacità o abilità personali.

c) Mancato rispetto delle strutture.

Rientrano in questa categoria tutti gli atti che manomettono le strutture e le attrezzature presenti nella scuola indipendentemente dalla proprietà dei beni e indipendentemente dal danno causato.

I comportamenti scorretti possono essere di tipo volontario o determinati da un comportamento irresponsabile o superficiale. Oltre alla sanzione è da comminare la sanzione accessoria del risarcimento del danno economico, anche mediante la sostituzione - reintegrazione del bene danneggiato.

Non sono sanzionabili i danni alle strutture o alle attrezzature a seguito di un comportamento normale previsto da specifiche disposizioni, o dalla consuetudine e dal "buon senso".

Art. 5

Livelli di gravità delle infrazioni disciplinari

Di seguito si elencano le tipologie di infrazioni ordinate secondo un livello di gravità scalare dalla minore verso la maggiore.

Primo livello:

- Assentarsi senza valido motivo alcune volte;
- Non giustificare alcune volte le assenze;
- Non tenere un corretto comportamento in classe disturbando l'azione didattica (ridere e scherzare rumorosamente, parlare a voce elevata);
- Insistere per uscire dalla classe per futili motivi;
- Non portare le necessarie attrezzature didattiche con particolare frequenza (scarpe da ginnastica e tuta o materiali richiesti per il lavoro in classe).

Secondo livello:

- Rispondere con aggressività verbale (gridare o insultare) all'interno della classe o nei corridoi ad altri studenti;
- Sostare nei corridoi o nei bagni o in altri luoghi comuni oltre il necessario;
- Non rientrare in aula al cambio d'ora oltre un tempo ragionevole senza aver avvertito di tale ritardo e della motivazione il docente responsabile;
- Effettuare ritardi nell'inizio delle attività didattiche;
- Ritardare nella esibizione della giustificazione delle assenze.

Terzo livello:

- Rispondere con aggressività verbale all'interno della classe o nei corridoi al personale, ai docenti, al Dirigente Scolastico o suo delegato, o a persone adulte temporaneamente presenti in istituto.
- Non giustificare per sistema o con frequenza;
- Falsificare la firma dei propri genitori.

Quarto livello:

- Rispondere con aggressività fisica oltre che verbale rivolgendosi ad altri studenti, ma senza danno o rischio per alcuno (per esempio sbattere una porta, dare un pugno sul banco, scagliare un oggetto per terra);
- Rispondere con aggressività fisica oltre che verbale rivolgendosi ad adulti, al personale, ai docenti, al Dirigente scolastico o suo delegato, ma senza danno o rischio per alcuno (esempio sbattere una porta, dare un pugno sul banco, scagliare un oggetto per terra);
- Non rispettare le norme di sicurezza, avere comportamenti pericolosi nei laboratori, non usare i presidi di difesa individuale (occhiali, mascherine, ecc.);
- Lasciare arbitrariamente i locali dell'istituto o non rientrare dalla pausa tra le lezioni;
- Partecipare a risse tra due o più studenti;
- Fumare nei locali dell'istituto (inoltre il procedimento disciplinare non estingue il provvedimento amministrativo, e più precisamente verrà applicata la multa prevista dalla specifica normativa);
- Danneggiare estintori idranti cartelli e presidi di sicurezza;
- Danneggiare i beni e i locali dell'istituzione scolastica.

Quinto livello:

- Avere comportamenti scorretti in occasione di esami, manifestazioni pubbliche (mostre, seminari, ecc.) o in occasione di evacuazione della scuola a qualsiasi titolo;
- Rispondere con aggressività fisica oltre che verbale rivolgendosi ad altri studenti, ad adulti, al personale, ai docenti, al Dirigente scolastico o suo delegato, con danno e rischio;
- Compiere gravissime mancanze assimilabili ad illeciti amministrativi o reati penali (ad esempio furti e assimilati, azioni di bullismo), per tali casi sarà fatta regolare denuncia alla forza pubblica o all'autorità giudiziaria competente, in funzione della maggiore o minore età.

Art. 6

Sanzioni disciplinari

L'entità e le modalità di erogazione delle sanzioni disciplinari agli studenti devono tener conto della gravità del fatto commesso e della eventuale reiterazione e sono regolamentate presso questa Istituzione scolastica autonoma come segue:

a) Richiamo verbale.

Il richiamo verbale può essere attuato da tutti i soggetti adulti operanti nella scuola nei confronti degli studenti che commettono lievi infrazioni alle norme di comportamento all'interno della scuola.

È finalizzato alla messa in atto di una presa di coscienza dello studente rispetto al proprio comportamento. L'effettuazione del richiamo verbale da parte delle persone adulte operanti nella scuola deve sempre essere improntato al rispetto della personalità dello studente, evitando anche atteggiamenti di tipo aggressivo che possano suscitare reazioni negative.

b) Ammonizione o rimprovero annotato sul registro di classe.

È comminato dal docente presente in classe che rileva il comportamento scorretto dell'alunno.

Nei casi più gravi ed ove il docente presente in classe lo ritenga opportuno il caso può essere sottoposto al Dirigente scolastico che visterà il provvedimento, se già eseguito dal docente, ovvero provvederà a comminarlo direttamente preso atto dell'accaduto e sentite le parti nei casi di carenza di certezza dello svolgimento dei fatti.

Dell'ammonizione e del contenuto dell'annotazione stessa deve essere data comunicazione allo studente interessato.

L'annotazione segue uno o più interventi di richiamo verbale che non hanno modificato il comportamento dello studente, o la segnalazione di un comportamento grave rispetto alla sicurezza per sé e per altri soggetti presenti nella scuola.

c) Comunicazione alla famiglia.

Può essere scritta o telefonica ed è effettuata dall'insegnante che rileva il comportamento scorretto dello studente. È finalizzata ad un colloquio diretto tra insegnante e genitore, ed eventualmente lo studente, che esplicitano le ragioni della comunicazione e la ricerca di comportamenti concordati scuola - famiglia al fine di ottenere la modifica degli atteggiamenti dello studente.

La convocazione del familiare può essere effettuata dal coordinatore di classe o dal Dirigente Scolastico, se richiesta dall'insegnante o da altro personale della scuola, anche per comportamenti scorretti commessi in ambiti esterni alla classe.

d) Allontanamento dalla classe.

È attuato dal Dirigente scolastico o da un suo delegato per l'atteggiamento di disturbo più volte reiterato dallo studente che compromette in modo significativo lo svolgimento della lezione.

Può essere disposto per un periodo limitato e finalizzato alla attenuazione dell'azione di disturbo o all'allentamento di tensioni nei rapporti interni alla classe.

È disposto esclusivamente dal Dirigente o da un suo delegato sino a 2 giornate.

Se riguarda l'intero periodo di completamento della lezione deve essere annotato sul registro di classe e deve essere chiesta la collaborazione del personale di custodia per la sorveglianza.

Se riguarda una o due giornate l'allontanamento comminato allo studente è segnalato sul fascicolo personale.

Al rientro è necessario che lo studente venga accompagnato da un genitore, o chi ne fa le veci, per informarlo del comportamento tenuto e della sanzione comminata.

In casi eccezionali l'allontanamento dalla classe, al fine di non penalizzare ulteriormente lo studente rispetto allo svolgimento dell'attività didattica (ad esempio per consentire o svolgimento di un compito in classe) può essere comminata, dal Dirigente o da un suo delegato, nella forma con obbligo di frequenza, ed in questo caso lo studente partecipa all'attività scolastica.

e) Allontanamento dalla scuola fino a 15 giorni.

La sospensione dalla frequenza delle attività didattiche fino a 15 giorni è decisa dal Consiglio di Classe, integrato dalla componente genitori e studenti.

Il Consiglio di Classe è convocato in seduta urgente e straordinaria dal Dirigente Scolastico su richiesta del coordinatore della classe.

La sospensione può avere durata massima di 15 giorni e della sua comminazione deve essere data comunicazione alla famiglia.

La sospensione può essere decisa a seguito di una grave mancanza nel comportamento dello studente o per un continuo e reiterato comportamento scorretto, anche non grave, dello studente. I comportamenti sono ritenuti reiterati se sono già stati segnalati sul registro di classe o da comunicazioni alla famiglia.

La sospensione comminata allo studente è segnalata sul fascicolo personale.

Il Consiglio di Classe può decidere di commutare la sospensione in un'attività a favore della scuola o di tipo sociale, in tal caso non si procede alla segnalazione sul fascicolo personale prevista dal comma precedente.

f) Allontanamento dalla scuola superiore a 15 giorni sino all'espulsione

La sospensione dalla frequenza delle attività didattiche superiore a 15 giorni sino all'espulsione è decisa dal Consiglio d'Istituto. Il Consiglio d'Istituto è convocato in seduta urgente e straordinaria dal Dirigente Scolastico. La sospensione può avere durata minima di 16 giorni sino ad un massimo dell'intero anno scolastico, ovvero la definitiva espulsione dall'istituzione scolastica e della sua comminazione deve essere data comunicazione alla famiglia. La sospensione può essere decisa a seguito di una grave mancanza nel comportamento dello studente o per un continuo e reiterato comportamento gravemente scorretto dello studente configurabili come illeciti o reati. I comportamenti sono ritenuti reiterati se sono già stati segnalati sul registro di classe o da comunicazioni alla famiglia. La sospensione comminata allo studente è segnalata sul fascicolo personale. Il Consiglio d'Istituto può decidere di commutare la sospensione in un'attività a favore della scuola o di tipo sociale. La commutazione non è applicabile per l'espulsione definitiva dall'istituzione scolastica. In via transitoria, fino al perdurare del Commissariamento del Consiglio d'Istituto dell'istituzione scolastica, tale sanzione è decisa dal Consiglio di classe, integrato dalle componenti genitori e studenti, ed è ratificata dal Commissario.

Alle sanzioni disciplinari individuate nei precedenti punti si potranno applicare le seguenti sanzioni accessorie:

Risarcimento del danno economico.

Il risarcimento, la sostituzione o reintegrazione del bene è richiesto dall'Istituto alla famiglia dello studente che commette un fatto grave e volontario teso a danneggiare le strutture o gli spazi della scuola o di beni di proprietà di soggetti presenti nella scuola.

I danni al patrimonio scolastico comporteranno l'obbligo del rimborso dei danni o del bene, mobile o immobile, danneggiato o reso inservibile.

La congruità del bene reintegrato o sostituito deve essere corrispondente a quello danneggiato.

Nell'ambito della reintegrazione del bene danneggiato può essere previsto l'apporto diretto e materiale degli studenti che hanno causato il danno.

Il provvedimento viene adottato su segnalazione del Consiglio di classe o del Dirigente Scolastico sulla base di una relazione che individua il fatto commesso, e i soggetti coinvolti.

L'ammontare del risarcimento economico può avere un importo massimo pari al costo documentato di ripristino del bene danneggiato.

Il versamento verrà effettuato dai genitori del minore o dall'allievo maggiorenne sul conto corrente dell'istituzione scolastica, tali somme saranno vincolate alla riparazione o acquisto dei beni danneggiati o resi inservibili.

Nel caso in cui il bene danneggiato sia di proprietà di un ente o soggetto diverso dall'Istituto scolastico, l'azione di richiesta di risarcimento, sostituzione o reintegrazione può essere avanzata al Dirigente Scolastico dal proprietario stesso.

Denuncia alle autorità competenti.

Qualora il fatto commesso è passibile di denuncia alle autorità competenti, la stessa può essere effettuata dalla persona che ha subito il danno o dal Dirigente Scolastico in qualità di legale rappresentante dell'Istituto e per il livello di responsabilità insite nel ruolo.

In caso di denuncia per fatti avvenuti in Istituto, o che abbiano attinenza con le sue attività, effettuata da persona diversa dal Dirigente Scolastico, il denunciante è tenuto a darne comunicazione allo stesso.

Art. 7

Applicazione delle sanzioni in base al livello di gravità delle infrazioni

Per le infrazioni commesse, con l'opportuna gradualità ed in base alla gravità dei fatti accaduti, verranno applicate le seguenti sanzioni:

Per le infrazioni individuate nel primo livello verrà applicata la sanzione:

- richiamo verbale del docente, per i casi meno gravi;
- ammonizione scritta del docente, annotata sul Registro di classe, per i casi di media gravità;
- ammonizione scritta del dirigente scolastico o di suo delegato, annotata sul Registro di classe, su richiesta di un docente o determinata autonomamente, per i casi più gravi;

Per le infrazioni individuate nel secondo livello verrà applicata la sanzione:

- ammonizione scritta del docente, annotata sul Registro di classe;
- ammonizione scritta del dirigente scolastico o di suo delegato, annotata sul Registro di classe, ed invito scritto ai genitori a conferire con il Dirigente Scolastico o suo delegato, su richiesta di un docente o determinata autonomamente, per i casi più gravi;

Per le infrazioni individuate nel terzo livello verrà applicata la sanzione:

- allontanamento dalla classe fino a 2 giorni ed invito scritto ai genitori a conferire con il Dirigente Scolastico o suo delegato.

Per le infrazioni individuate nel quarto livello verrà applicata la sanzione:

- allontanamento dalla scuola variabile tra i 3 e i 15 giorni prevedendo un piano di lavoro per mantenere aggiornato l'allievo ovvero per una penalità alternativa che mantenga la frequenza delle lezioni anche in modalità ridotta. La sanzione è deliberata dal Consiglio di classe.

Per le infrazioni individuate nel quinto livello verrà applicata la sanzione:

- allontanamento dalla scuola variabile tra i 16 giorni e l'intero anno scolastico prevedendo un piano di lavoro per mantenere aggiornato l'allievo ovvero per una penalità alternativa che mantenga la frequenza delle lezioni anche in modalità ridotta.
- espulsione definitiva dall'istituzione scolastica.

La sanzione è deliberata dal Consiglio di Istituto fatta salva la disposizione transitoria di cui all'art. 7.

Sono fatti salvi i casi di illecito penale e le norme conseguenti.

Il ricadere più volte in comportamenti già puniti o comunque annotati nel Registro di classe, costituisce aggravante. Viceversa ove ve ne sia l'evidenza verranno rilevate eventuali attenuanti.

Art. 8

Tempi dell'irrogazione della sanzione

La sanzione disciplinare deve essere comminata entro trenta giorni dall'avvenuta contestazione, altrimenti il procedimento è estinto.

Art. 9

Infrazioni durante gli esami

Le sanzioni per mancanze disciplinari commesse durante le sessioni di esami sono inflitte dalla Commissione di Esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.

Art. 10

Individuazione dei soggetti

Il soggetto autore del comportamento scorretto è individuato dal personale che al momento ne ha la custodia; allo stesso personale può essere segnalato un comportamento scorretto da parte di qualsiasi persona che si trovi presente al fatto o che ne abbia ricevuto testimonianza.

Qualora il soggetto che deve segnalare il fatto non sia in grado di individuare prontamente la persona che ha la custodia dello studente, la segnalazione può essere fatta al Coordinatore della classe o al Dirigente Scolastico.

Se l'autore del comportamento scorretto non è noto, la persona che ha la custodia del gruppo in cui presumibilmente è stata commessa l'infrazione può esercitare delle azioni tese ad individuare il responsabile. Tali azioni non possono ledere l'integrità fisica e morale degli studenti coinvolti.

Sono sanzionati con lo stesso livello di punizione i comportamenti reticenti o di omertà. Rientrano tra i comportamenti reticenti e di omertà la non collaborazione nell'accertamento del responsabile da parte degli studenti che soggettivamente e oggettivamente sono stati presenti al fatto.

In caso di mancata identificazione del responsabile di un danno a carico di strutture della scuola, di beni di proprietà di soggetti presenti in Istituto o esterni, risponderanno in solido la classe o le classi coinvolte.

L'acquisizione della capacità di agire al compimento del 18° anno autorizza a firmare le giustificazioni e le richieste di permesso, ma non esonera la scuola dal dovere di esercitare la facoltà di informare le famiglie, se interessate, circa particolari situazioni inerenti alla disciplina e al profitto.

Art. 11

Ricorso

Lo studente che ritiene di aver subito una sanzione ingiusta o inadeguata può ricorrere secondo le modalità previste dall'art. 5 dello Statuto delle studentesse e degli studenti (DPR n. 249 del 24/6/98 e successive modificazioni).

Il ricorso va prodotto dallo studente, o da chiunque abbia interesse, entro 15 giorni dalla comunicazione della irrogazione della sanzione ad un apposito Organo di garanzia interno alla scuola appositamente disciplinato.

Art. 12

Organo di garanzia dell'Istituto

L'Organo di garanzia dell'Istituto si esprime in merito ai ricorsi dei soggetti direttamente coinvolti in merito alla fondatezza della sanzione assegnata e alla congruità della stessa in riferimento alla infrazione commessa.

L'Organo di garanzia dell'Istituto è composto da:

- Dirigente Scolastico che lo presiede e lo convoca;
- un docente indicato dal Consiglio d'Istituto o, in via transitoria sino al perdurare del Commissariamento, dal Collegio dei Docenti;
- uno studente appositamente eletto o indicato dal Comitato Studentesco;
- un genitore appositamente eletto o indicato tra i genitori rappresentanti di classe.

L'Organo di garanzia dell'Istituto dura in carica un anno scolastico. È prevista la sostituzione dei soggetti che perdono il diritto di farne parte.

Le riunioni dell'Organo di garanzia dell'Istituto sono valide se sono presenti almeno tre componenti. L'Organo di garanzia delibererà a maggioranza semplice determinata dalla metà più uno del numero dei presenti; in caso di parità prevarrà il voto del Dirigente scolastico. Nel caso in cui l'Organo di garanzia deve assumere una decisione che riguarda il diretto coinvolgimento di uno dei membri, escluso il Dirigente Scolastico, questo è sostituito da un membro supplente.

È fatto obbligo all'Organo di garanzia dell'Istituto di assumere la testimonianza verbale o scritta dei soggetti coinvolti.

Al fine di assumere una decisione ponderata, l'Organo di garanzia può decidere di ascoltare o assumere pareri scritti dai soggetti che ritiene significativi.

Degli atti dell'Organo di garanzia è redatto apposito verbale consultabile nel rispetto delle norme sulla trasparenza degli atti e della riservatezza dei dati personali.

L'Organo di garanzia decide entro i successivi 10 giorni dal ricevimento del ricorso.

I membri sono tenuti alla segretezza di tutti gli atti interni.

L'Organo di garanzia decide, su richiesta degli studenti o di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che sorgono all'interno della scuola in merito all'applicazione dello Statuto delle studentesse e degli studenti (DPR n. 249 del 24/6/98 e successive modificazioni).

Art. 13

Appello all'Organo di garanzia regionale

Appello alla decisione dell'Organo di garanzia dell'istituto può essere proposto al Dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale che assume la decisione in via definitiva previo parere vincolante di un apposito Organo di garanzia regionale.

Art. 14

Sanzioni per assenze collettive

Le assenze collettive, di tutti o della maggior parte degli studenti di una classe, anche se giustificate dai genitori, non possono in ogni caso essere tollerate in quanto effettuate con abituale e reiterata regolarità, ed in tal senso risulta insostenibile invocare la semplice coincidenza.

In ogni caso il numero eccessivo di assenze tende a pregiudicare il rendimento scolastico e sarà oggetto di considerazione in fase di valutazione intermedia e finale.

Gli studenti che compiono ripetute assenze a carattere collettivo con il gruppo classe, saranno sottoposti ai seguenti provvedimenti disciplinari:

- Ammonizione scritta del Dirigente scolastico o di un suo delegato, annotata sul Registro di classe, alla terza assenza collettiva.

- Convocazione dei genitori a conferire con il Dirigente scolastico o suo delegato, alla quarta assenza collettiva.
- Allontanamento dalla classe per un giorno e convocazione dei genitori a conferire con il Dirigente scolastico o suo delegato, a partire dalla quinta assenza collettiva.
- In caso di recidiva il Consiglio di classe potrà deliberare per una sospensione dalle attività didattiche variabile tra i 3 e i 5 giorni.

Art. 15

Convocazione delle famiglie per ritardo continuato e mancata giustificazione delle assenze

Nel caso uno studente superi le tre occasioni di ritardo nell'ingresso in aula, verificate dalle annotazioni sul Registro di classe, e quindi raggiunga la terza ammonizione in assoluto, la famiglia verrà convocata per metterla a conoscenza della situazione personalmente dal Dirigente scolastico o da un suo delegato.

Il Dirigente o un suo delegato, sia a seguito della segnalazione da parte del docente sia a seguito di riscontro sistematico o a campione dei Registri di classe, invierà convocazione alla famiglia dello studente ritardatario invitando uno dei genitori a conferire con il Dirigente o un suo delegato.

Tale convocazione verrà effettuata ogni qualvolta si superino i tre ritardi ingiustificati.

Con la stessa modalità la famiglia verrà messa a conoscenza del ritardo oltre il terzo giorno della esibizione della giustificazione per l'assenza compiuta.

Agli studenti recidivi potranno essere elevate sanzioni disciplinari.

Art. 16

Inapplicabilità agli studenti diversamente abili

Quanto previsto del presente Regolamento non è applicabile ad allievi diversamente abili con programmazione differenziata indipendentemente dal livello di gravità.

In questi casi sarà sempre interessato il docente di sostegno in prima istanza che informerà la famiglia dell'accaduto.

Appena possibile verrà riunito il relativo gruppo misto per valutare un percorso educativo o quant'altro necessario.

Art. 17

Recepimento Statuto delle studentesse e degli studenti, D.P.R. n°249 del 24.06.98 e ss. mm. e integrazioni

Il presente Regolamento recepisce quanto previsto dallo Statuto delle studentesse e degli studenti, D.P.R. n°249 del 24.06.98 e successive modificazioni, e rinvia allo stesso per quanto non previsto espressamente.

Art. 18

Approvazione ed entrata in vigore

Nella situazione transitoria di Commissariamento di cui all'art. 1, il presente Regolamento è stato predisposto dal Dirigente scolastico definitivamente approvato dal Commissario straordinario nella seduta del 28.10.2010 ed entra in vigore dal 15° giorno dalla sua pubblicazione all'Albo.

Art. 19

Modifiche

Il presente Regolamento può essere modificato dal Consiglio d'Istituto.

Ogni modificazione o integrazione del presente Regolamento deve essere approvata dal Consiglio di Istituto con una maggioranza di almeno 2/3 dei componenti.

Nell'eventuale perdurare della situazione transitoria di Commissariamento di cui all'art. 1, ogni modificazione o integrazione del presente Regolamento è predisposta dal Dirigente scolastico, anche su richiesta del Collegio dei Docenti approvata con una maggioranza di almeno 2/3 dei componenti, e sottoposta per l'approvazione al Commissario straordinario.

Art. 20

Diffusione

Una copia del Regolamento sarà consegnata a ogni nuovo alunno nell'ambito delle attività previste per l'accoglienza e ad ogni docente dell'Istituto.

Il Regolamento è consultabile nel sito Internet dell'Istituto www.istitutoartepalermo.eu